SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 febbraio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2012.

Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa delle eccezionali avversità atmosferiche che stanno colpendo il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lett. *c)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che l'intero territorio nazionale è colpito da una perturbazione meteo climatica proveniente dalla Siberia che ha determinato l'abbassamento delle temperature a valori che non si raggiungevano da alcune decine di anni;

Rilevato che le nevicate di eccezionale intensità hanno riguardato la maggior parte del territorio nazionale nei primi giorni del mese di febbraio ed hanno già determinato la perdita di alcune vite umane, significativi blocchi della circolazione stradale, ferroviaria e del trasporto aereo;

Considerato che le previsioni meteorologiche prospettano una situazione di ulteriore aggravamento con la ripetizione di nevicate di forte intensità con il conseguente rischio di caduta di valanghe dovute all'eccessivo accumulo di manto nevoso;

Ritenuto che l'aggravamento della situazione impone la gestione delle risorse umane e strumentali disponibili con una modalità di coordinamento unitario e con il massimo coinvolgimento di tutti i centri decisionali rappresentati all'interno del Comitato operativo della protezione civile;

Vista la riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 7 febbraio 2012;

Sentiti i Presidenti delle regioni;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposto il coinvolgimento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante delle eccezionali avversità atmosferiche che stanno colpendo il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012.

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare la situazione emergenziale, nonchè l'adozione di ogni indispensabile provvedimento su tutto il territorio nazionale interessato dalle eccezionali avversità atmosferiche per assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonché di ogni misura idonea per la salvaguardia delle vite umane, allo scopo autorizzando le Regioni al reperimento di beni, mezzi e materiali pubblici e privati necessari, anche attraverso i sindaci, ovvero attraverso i centri di coordinamento e soccorso, istituiti a livello provinciale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2012

Il Presidente: MONTI

12A01610

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 febbraio 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 127 giorni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 febbraio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 18.507 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 febbraio 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 127 giorni con scadenza 21 giugno 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emis-

sione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 13 febbraio 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore: CANNATA

12A01606

DECRETO 9 febbraio 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del Decreto n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 febbraio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 18.507 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 febbraio 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 365 giorni con scadenza 14 febbraio 2013, fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del Decreto n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al

punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 13 febbraio 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, modificabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 14 febbraio 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore: CANNATA

12A01607

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cornelia Rausch, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale del 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla sig.ra Cornelia Rausch;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale n. 81 del 26 settembre 2010 è esonerata dalla documentazione della competenza linguistica necessaria in quanto in data 21 marzo 2003 ha conseguito in Italia, presso l'Università degli studi di Perugia una laurea in lingue e letterature straniere moderne;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19, lettera *c)*, punto 2 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di una formazione a struttura

particolare inclusa nell'allegato II del citato decreto legislativo, equivalente al livello di formazione indicato al comma 1, del già menzionato art. 19, conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 20 ottobre 2005;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 178 datato 10 gennaio 2006 che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 14041/C4 del 16 novembre 2011, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prova attitudinale svolta dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: Zeugnis Staatliche Prüfung für Erzieeher, conseguito in data 30 maggio 1980 presso l'istituto «Fachschule Für Sozialpădagogik» di Essen (Germania) completato dal tirocinio pratico in data 31 agosto 1981, posseduto dalla cittadina tedesca Cornelia Rausch, nata a Lindau (Germania) il 24 settembre 1959, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola dell'infanzia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A01177

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, al prof. Marco Salucci, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la C.M. 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Marco Salucci;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista l'omologazione del titolo italiano post-secondario sottoindicato al titolo universitario ufficiale spagnolo di «Licenciado en Filosofia» rilasciata dal Ministerio de educación spagnolo in data 28 settembre 2010;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha una formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 2836 del 21 aprile 2011, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota 5 dicembre 2011 – prot. n. 21222/C31c, con la quale la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – ha comunicato l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessato;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato

comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale posseduta;

Decreta:

1 – Il titolo di formazione professionale così composto:

titolo di istruzione post secondario Laurea Specialistica in «Teorie della Conoscenza, della Morale, della Comunicazione - Curriculum Filosofia della Politica», conseguita il 25 giugno 2008 presso l'Università degli Studi «Carlo Bo» di Urbino;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificado de Aptitude Pedagóxica», rilasciato il 1° aprile 2009 dall'Università di Santiago de Compostela (Spagna),

posseduto dal cittadino italiano Marco Salucci, nato a Sassocorvaro (PU) l'11 febbraio 1982, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 37/A Filosofia e Storia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A01178

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Stampfl, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167, la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria Stampfl;

Visto che la richiesta dell'interessata è rivolta, ai sensi della legge n. 167/2009, ad ottenere il riconoscimento della propria formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Boliano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto il decreto di riconoscimento 15 luglio 2009, n. 213 con il quale La Libera Università di Bolzano ha dichiarato il titolo di laurea «Magistra der Naturwissenschaften» «erste Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Physik; zweite Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichsfach Mathematik» conseguito in Austria, equipollente alla laurea italiana in «Fisica»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, di madrelingua tedesca, possiede la competenza linguistica necessaria in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria, accademica e professionale in lingua tedesca;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 25 maggio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 4682 del 7 luglio 2011, che subordina,al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento ai fini degli insegnamenti afferenti le classi di abilitazione o concorso 59/A, 38/A, 47/A, 48/A e 49/A;

Vista la nota 20 dicembre 2011 - prot. n. ST/IP/25179/705979, con la quale l'Intendenza Scolastica tedesca - Ripartizione 16 - della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige - ha comunicato l'esito favorevole della prova attitudinale 49/A - Matematica e fisica;

Considerato che il superamento della misura compensativa per la classe di concorso 49/A «Matematica e fisica» estende il riconoscimento dell'abilitazione anche all'insegnamento della «Matematica» classe di concorso 47/A e della «Fisica», classe di concorso 38/A;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale posseduta;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: «Magistra der Naturwissenschaften» «erste Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Physik; zweite Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichsfach Mathematik» comprensivo della formazione didattico-pedagogica, rilasciato dall'Università di Innsbruch (Austria) il 17 aprile 2009;

titolo di abilitazione all'insegnamento: Zeugnis über die Zurückegung des Unterrichtspractikums gemäβ § 24 des Unterrichtspraktikumsgesetz» rilasciato dalla Bundesgymnasium/Bundesrealgymnasium di Lienz il 9 luglio 2010;

posseduto dalla prof.ssa Maria Stampfl, cittadina italiana nata a Bolzano il 15 settembre 1964, come integrato dalla misura compensativa del decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore per la classe di concorso:

38/A Fisica;

47/A Matematica;

49/A Matematica e fisica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A01179

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, al prof. Giacomo Francini, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea, dal prof. Giacomo Francini;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'ad. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81, è esonerato dalla presentazione dell'attestato sulla conoscenza della lingua italiana in quanto ha conseguito in Italia la formazione primaria, secondaria ed accademica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 dei decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché al possesso della formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 11734 del 21 dicembre 2006, con il quale é stata riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento delle materie comprese nelle classi di concorso 43/A e 50/A;

Visto i seminari seguiti presso l'Università di Zurigo:

HS 2007 - 1. Nazionalismo e razzismo nel XX secolo; 2. Thomas Hobbes: De Corpore; FS 2008: Teorie filosofiche e psicologiche dell'apprendimento e dell'insegnamento; 3. Democratizzazione in Europa centrale e nei Balcani: modelli, teorie, studi di casi; 4. La filosofia morale di Tommaso d'Aquino; 5. Termini e problemi dell'utopia;

FS 2009 - Heidegger e la sua critica della scienza e della tecnica; nonché, i lavori scritti redatti dall'interessato nell'ambito dei suddetti seminari:1. Das nackte Leben - Kommentare zum Werk «Homo Sacer» von Giorgio Agamben (Proseminar); 2. Die Furcht in De Cive:

Thomas Hobbes und seine Theorie der Staatsgreindung (Proseminar); 3. Unterrichten im Zeichen der Rationalität - Kommentare zum Artikel «Philosophical Models of Teaching» von Israel Scheffler (Proseminar); 4. Die Lehre vom gerechten Krieg nach Thomas von Aquin: Eine umstrittene Lehre die jüngsten humanitären Interventionskriege; 5. Eine Utopie in der islamischen Welt: Die tugendhafte Stadt nach dem muslimischen Philosophen al-Färäbi; 6. Die Frage nach der Technik von Martin Heidegger und die technologische Rationalität nach Herbert Marcuse: Die Ansichten zweier kontroversen Wissenschaftskritiker;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta 8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 7827 del 29 ottobre 2010, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota 16 dicembre 2011 - prot. n. AOODRTO/16560, con la quale la direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, ha comunicato l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dall'interessato;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale posseduta;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Laurea in Storia» conseguita il 30 aprile 1994 presso l'Università degli studi di Firenze;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Diplom für das Höhere Lehramt in den philologisch-historischen Fächern» rilasciato il 6 luglio 2006 dall'Università di Zurigo (Svizzera),

posseduto dal cittadino italiano Francini Giacomo nato a Bucine (AR) il 29 novembre 1967, come integrato dalla misura compensativa del decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore, nella classe di concorso: 37/A Filosofia e storia;

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A01180

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Solferini Marco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Solferini Marco, nato l'8 novembre 1977 a Castel San Pietro Terme, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'«Alma Mater Studiorum» di Bologna il 7 ottobre 2003;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna attestato in data 26 luglio 2011;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 1° marzo 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 5 febbraio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados de Madrid» come attestato in data 30 giugno 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che non si debba attribuire rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Solferini Marco, nato l'8 novembre 1977 a Castel San Pietro Terme, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01176

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tutino Francesca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di TUTINO Francesca, nata il 13 dicembre 1983 ad Udine, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea specialistica in Giurisprudenza, conseguito presso l'"Università degli Studi" di Udine il 23 luglio 2008;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine attestato in data 22 ottobre 2010;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 21 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 26 maggio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'"Ilustre colegio de Abogados de Jaen" dal 21 ottobre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che non si debba attribuire rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra TUTINO Francesca, nata il 13 dicembre 1983 ad Udine, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati". Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01184

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Profeta Francesco Paolo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Profeta Francesco Paolo, nato il 3 luglio 1964 a Milano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito in data

23 aprile 1990 ottenuto presso l'Università degli Studi di Milano;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Milano del 12 marzo 1993;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 1° marzo 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 7 settembre 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Profeta Francesco Paolo, nato il 3 luglio 1964 a Milano, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01189

DECRETO 24 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Circasov Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra CIRCASOV Cristina nata a Bacau (Romania) il 24 maggio 1971, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del d.lgs 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Inginer", conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico "Titul de Inginer in profilul mecanic specializarea utilaj tehnologic pentru industrie alimentara" conseguito presso l'"Universitatea Bacau" nella sessione giugno 1997;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorità rumena nel caso della sig.ra Circasov, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3 co. lett. e della direttiva 2005/36/CE;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra CIRCASOV Cristina nata a Bacau (Romania) il 24 maggio 1971, cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "ingegneri" - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritta e orale) 1) impianti chimici; (solo orale) 2) ordinamento e deontologia professionale.

Roma, 24 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore "industriale".

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

12A01185

DECRETO 24 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Anzelini Luigi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. ANZELINI Luigi nato il 21 marzo 1960 a Suceava (Romania), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del d.lgs 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Enginer tècnico industrial", conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere", sez. B, settore industriale;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico "Diploma de Inginer in profilul energetic specializarea energetica" conseguito presso l'"Istitutul Politehnic din Bucaresti" sessione giugno 1985;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B, settore industriale dell'albo degli ingegneri e

che pertanto non sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Decreta:

Al sig. ANZELINI Luigi nato il 21 marzo 1960 a Suceava (Romania), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "ingegneri" - sez. B, settore industriale e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 24 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01186

DECRETO 24 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Strippoli Domenicangelo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di STRIPPOLI Domenicangelo, nato il 6 maggio 1951 a Laterza, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza conseguito in data 17 novembre 1993 ottenuto presso l'Università degli Studi di Macerata;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 7 settembre 2011;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 4 agosto 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante l'iscrizione come "no ejerciente" presso il "Ilustre Colegio d'Abogados de Madrid" come attestato in data 31 agosto 2011;

Considerato pertanto che il richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione in Spagna, ai senso dell'art. 13.1 della direttiva 2005/36/CE, come attestato dalla Autorità competente spagnola;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. STRIPPOLI Domenicangelo, nato il 6 maggio 1951 a Laterza, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati". Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale;

una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 24 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01187

DECRETO 24 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Szudlo Anna Malgorzata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Szudlo Anna Malgorzata, nata a Siemianowice Slaskie (Polonia) il 20 novembre 1978, cittadina polacca, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale polacco di "Chemia", ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di chimica;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di chimico;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Chemia" conseguito presso l'"Uniwersytet Slaski w Katowicach" il 13 ottobre 2003 e del titolo "Master di I livello in Scienza e tecnologia dei materiali, conseguito presso l'Università degli studi di Pavia il 29 settembre 2005;

Preso atto che la formazione in possesso della sig.ra Szudlo in Polonia corrisponde a una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, p. 1, lett *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Preso atto del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "Chimico" - sez. A - come risulta dai certificati prodotti, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Szudlo Anna Malgorzata, nata a Siemianowice Slaskie (Polonia) il 20 novembre 1978, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "Chimici" - sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 24 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01188

DECRETO 24 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Sbarcea Florin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Sbarcea Florin, nato a Braila (Romania) il 26 giugno 1974, cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Inginer", conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed inte-

grazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico "Titul de Inginer in profilul electromecanica specializarea electromecanic" conseguito presso l'"Universitatea Dunarea de Jos" nella sessione giugno 1998;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorità rumena nel caso del sig. Sbarcea, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, lett. e della direttiva 2005/36/CE;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Al sig. Sbarcea Florin, nato a Braila (Romania) il 26 giugno 1974, cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie (solo orale): 1) impianti chimici; 2) ordinamento e deontologia professionale.

Roma, 24 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A settore "industriale"

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

12A01190

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 novembre 2011.

Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Siena.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI SIENA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL modificativa ed integrativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Visto l'art. 44 della legge n. 88/1989 sopracitata che sostituisce l'art. 34, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 citato sulla composizione dei comitati provinciali INPS;

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante norme in materia di revisione degli ordinamento pensionistiche di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, di attuazione delle deleghe conferite al governo con gli articoli 27 e 29 della legge n. 153/1969 citata;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - divisione III - n. 31 del 14 aprile 1989, prot. n. 2/3PS95838 avente per oggetto: «legge n. 88/1989 - ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL - costituzione dei comitati regionali e provinciali dell'INPS»;

Visto l'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifiche, nella legge 29 luglio 2010, n. 122;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - segretariato generale prot. n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati all'accertamento del grado di rappresentatività a livello provinciale, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle

associazioni dei datori di lavoro nonché dei lavoratori autonomi di cui all'art. 44, comma 1, numeri 1, 2 e 3 della legge n. 88/1989 citata sulla base dei criteri richiamati dalla nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - divisione III prot. n. 6/3/PS/95521 del 17 marzo 1989 ed indicati anche dal consolidato indirizzo giurisprudenziale;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

5) numero dei verbali di conciliazione redatti in sede sindacale e depositati presso la direzione territoriale del lavoro - ex art. 411 del codice di procedura civile;

Considerato che sono state interpellate tutte le organizzazioni sindacali ed associazioni provinciali interessate;

Valutati le notizie ed i dati pervenuti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dalle associazioni dei datori di lavoro nonché dai lavoratori autonomi;

Considerato che sulla base delle comunicazioni di parte pervenute, nonché dei dati acquisiti d'ufficio (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970) risultano maggiormente rappresentative, a livello provinciale, le seguenti organizzazioni ed associazioni provinciali:

per i lavoratori dipendenti:

C.G.I.L.;

C.I.S.L.;

U.I.L.;

C.I.D.A.,

per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali;

U.P.A.,

per i lavoratori autonomi:

Confcommercio;

C.N.A.;

Ritenuto che la ripartizione dei seggi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e tra le associazioni dei datori di lavoro nonché dei lavoratori autonomi di cui al successivo art. 2 garantisce, in seno al consesso, il principio del «pluralismo partecipativo» confermato dal più recente indirizzo giurisprudenziale, per cui gli interessi di organizzazioni ed associazioni minoritarie sul piano locale, che sono state interpellate, possono ritenersi ugualmente tutelate e soddisfatte della presenza, nel consesso stesso, delle diverse organizzazioni ed associazioni che risultano esponenziali di categorie composite;

Preso atto delle designazioni pervenute;

Ritenuto necessario procedere alla costituzione del comitato I.N.P.S. della provincia di Siena di cui all'art. 44 della legge n. 88/1989;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato I.N.P.S. della provincia di Siena, è costituito, ai sensi dell'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il quadriennio 2011/2015 con i componenti in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei datori di lavoro nonché dei lavoratori autonomi e delle amministrazioni pubbliche di cui al successivo art. 2, lettera *A)*, *B)*, *C)*, e *D)*.

Art. 2.

A) Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

n. 3 seggi alla C.G.I.L.:

sig. Rugi Flavio, nato a Poggibonsi il 15 dicembre 1950, residente a Poggibonsi in via del Colombaio n. 260;

sig.ra Brivio Luisella, nata a Monza il 27 gennaio 1968, residente a Paciano (Perugia) in via Mazzarelli n. 23;

sig.ra Biagiotti Ilia, nata a Montalcino il 5 aprile 1949, residente a Siena in via A. De Gasperi n. 10,

n. 2 seggi alla C.I.S.L.:

sig. Manenti Fabio, nato a Siena il 10 ottobre 1948, residente a Monteroni d'Arbia in via di Vignale n. 36;

sig. Fabbrini Ronaldo, nato ad Abbadia San Salvatore l'11 settembre 1950, residente ad Abbadia San Salvatore in via Kurze n. 6,

n. 1 seggio alla U.I.L.:

sig. Pierguidi Massimo, nato a Castiglione d'Orcia il 23 maggio 1950, residente a Castiglione d'Orcia in via IV Novembre n. 26,

n. 1 seggio alla C.I.D.A.:

sig. Porcelli Antonio, nato a Bari il 20 agosto 1940, residente a Siena in via Ugo Benzi n. 1.

B) Rappresentanti dei datori di lavoro:

n. 1 seggio alla Associazione degli industriali:

sig. Roberto Gemini, nato a Siena l'11 gennaio 1963, residente a Castelnuovo Berardenga in via Alfieri n. 8/E,

n. 1 seggio alla U.P.A. Confagricoltura:

sig. Cavicchioli Gianluca, nato a Siena il 26 luglio 1967, residente a Siena in via Sansedoni n. 3.

C) Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

n. 1 seggio alla C.N.A. per il settore artigiani:

sig. Terrosi Stefano, nato a San Gimignano il 24 novembre 1964, residente a Poggibonsi - locatità Torri - n. 5,

n. 1 seggio alla Confcommercio per il settore commercio:

sig.ra Bruscagin Vittoria, nata a Conselve il 12 settembre 1960, residente in Monteroni D'Arbia (Siena) Strada Grotti Bagnaia n. 1470 - località Ville di Corsano.

D) Membri di diritto:

1) il direttore pro-tempore della direzione territoriale del lavoro, già direzione provinciale del lavoro di Siena;

2) il direttore pro-tempore della ragioneria provinciale dello Stato di Siena;

3) il direttore pro-tempore della sede provinciale I.N.P.S. di Siena.

Art. 3.

Con successivo provvedimento saranno costituite le speciali commissioni previste dall'art. 46 della legge n. 88/1989, comma 3.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 2 novembre 2011

Il direttore territoriale : VILLANI

12A01175

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 gennaio 2012.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Salame di Varzi a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salame di Varzi».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CEE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Salame di Varzi»;

Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 2009 con il quale è stato attribuito al Consorzio di Tutela del Salame di Varzi il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salame di Varzi»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella

compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato IPQ (Istituto Parma Qualità) autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Salame di Varzi»;

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale del 28 gennaio 2009 risulta conforme alle previsioni normative in materia di consorzi di tutela, a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di Tutela del Salame di Varzi a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 28 gennaio 2009 al Consorzio di Tutela del Salame di Varzi con sede legale c/o Palazzo Municipale - Piazza Umberto I, 1 - 27057 Varzi (PV), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salame di Varzi».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 28 gennaio 2009, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A01523

DECRETO 7 febbraio 2012.

Modifica al decreto 6 agosto 2009 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al «Laboratorio Chianti Classico» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 6 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2009, con il quale al laboratorio Chianti Classico, ubicato in San Casciano Val di Pesa (Firenze), via Scopeti n. 155 - S. Andrea in Percussina è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, datata 2 febbraio 2012, con la quale comunica di aver variato la denominazione in «Valoritalia Laboratori S.r.l.» e di aver variato la sede in «Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), via Sangallo 43 - Frazione Sambuca Val di Pesa»;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 novembre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione e la sede del laboratorio;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione e la sede del Laboratorio Chianti Classico sono modificate in: Valoritalia laboratori S.r.l. ubicato in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), via Sangallo n. 43 - Frazione Sambuca Val di Pesa.

Art. 2.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio Valoritalia laboratori S.r.l. ubicato in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), via Sangallo n. 43 - Frazione Sambuca Val di Pesa è autorizzato sono le seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidita' fissa	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. III pag. 94
Acidita' totale	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. II pag. 93
Acidita' volatile	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. IV pag. 94
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. I pag. 93
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. I pag. 12
Caratteristiche cromatiche	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXVII pag. 54
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. III pag. 13
Calcio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXI pag. 48
Esame microscopico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. II pag. 12
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXX pag. 47
Magnesio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXII pag. 49
Materie coloranti estranee	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXVIII pag. 55
Piombo	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXIV pag. 51
Potassio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXIX pag. 46
Solfati	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XVI pag. 33
Zinco	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXIII pag. 50
Cationi totali	Reg. CE 606/2009 allegato IV p.to B lett.a
Conduttività	Reg. CE 606/2009 allegato IV p.to B lett.b
Idrossimetilfurfurale	Reg. CE 606/2009 allegato IV p.to B lett.c
Metalli pesanti	Reg. CE 606/2009 allegato IV p.to B lett. d met. I
Piombo	Reg. CE 606/2009 allegato IV p.to B lett. d met. II
Grado rifrattometrico a 20°C	OIV MA-F-AS2-02-SUCREF 2009
Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e totale)	OIV MA-F-AS323-05-SO2JUS 2009
Etanolo	Reg. CE 606/2009 allegato IV p.to B lett. e

Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido malico totale	OIV MA-F-AS313-10-AMALTO 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009
Acido tartarico	OIV MA-F-AS313-05-ACITAR 2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009
Ammonio	OIV MA-F-AS322-01-AMMONI 2009
Anidride carbonica	OIV MA-F-AS314-01-DIOCAR 2009
Argento	OIV MA-F-AS322-09-ARGENT 2009
Azoto totale	OIV MA-F-AS323-02-AZOTOT 2009
Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e totale)	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
Boro	OIV MA-F-AS323-03-BORE 2009
Bromo totale	OIV MA-F-AS321-01-BROTOT 2009
Calcio	OIV MA-F-AS322-04-CALCIU 2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Derivati cianici	OIV MA-F-AS315-06-DERCYA 2009
Ferro	OIV MA-F-AS322-05-FER 2009
Fluoruri	OIV MA-F-AS321-03-FLUORU 2009
Fosforo totale	OIV MA-F-AS321-04-PHOTOT 2009
Magnesio	OIV MA-F-AS322-07-MAGNES 2009
Metanolo	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. LIV
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2009 p.to 2
Potassio	OIV MA-F-AS322-02-POTASS 2009
Rame	OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009
Sodio	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-02-TALVOL 2009
Zinco	OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009
delfinidol-3-glucoside, cianidol-3-glucoiside, petunidol-3-glucoside, peonidol-3-glucoside, malvidol-3-glucoside, peonidol-3-acetilglucoside, malvidol-3-acetilglucoside, peonidol-cumarilglucoside, malvidol-3-cumarilglucoside.	OIV -F-AS315-11-ANCYAN 2009
2,3,4,6-Tetracloroanisolo, 2,4,6-Tribromoanisolo, 2,4,6-Tricloroanisolo, 4-Etilfenolo, 4-Etilguaiacolo, 4-Vinilfenolo, 4-Vinilguaiacolo, Geosmina,	MI/C/003 2009 Rev. 4

Guaiacolo, Metilisoborneolo	
Acidi organici	OIV MA-F-AS313-04-ACIORG 2009
Acido D-malico	Reg. CE 761/1999 allegato 1
Acido L-malico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XII pag. 26
Acido L-malico	OIV MA-F-AS313-11-ALMENZ 2009
Acido citrico	OIV MA-F-AS313-09-ACIENZ 2009
Acido lattico	OIV MA-F-AS313-07-ALAENZ 2009
Acido metatartarico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXII pag. 39
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-F-AS2-07-CCARCHR 2009
Densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
Estratto non riduttore (da calcolo) Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009
Fruttosio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. VI
Glicerolo	OIV MA-F-AS312-05-GLYENZ 2009
Glicerolo e 2,3 butandiolo	OIV MA-F-AS312-04-GLYBUT 2009
Glucosio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. V pag. 15
Glucosio e fruttosio	OIV MA-F-AS311-02-GLUFRU 2009
Nitrati	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XIX
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2009
Prolina	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXVII
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2009
Saccarosio	OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2009
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Indice di Folin-Ciocalteu	OIV MA-F-AS2-10-INDFOL 2009
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A01605

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 gennaio 2012.

Scioglimento della «S.S.N. Multiservizi Società Cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 02.08.2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 31/01/2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «S.S.N. Multiservizi Società Cooperativa» con sede in Bologna, costituita in data 22/07/2005, n. REA BO-450666, C.F. 02579111200, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28/06/1964, con studio in Lungarno Guicciardini n. 9, Firenze - 50125, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01226

DECRETO 16 gennaio 2012.

Scioglimento della «G & G Società Cooperativa», in Caravaggio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 02.08.2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di accertamento del 08/10/2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «G & G Società Cooperativa» con sede in Caravaggio (BG), costituita in data 13/11/2007, n. REA BG-378880, C.F. 03438310165, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28/06/1964, con studio in Lungarno Guicciardini n. 9, Firenze - 50125, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01227

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 26 gennaio 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale PRAMIPEXOLO ACCORD (pramipexolo) . (Determinazione/C n. 151/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale PRAMIPEXOLO ACCORD (pramipexolo) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 30/09/2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/728/001 «0,088 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 30 compresse;

EU/1/11/728/002 «0,088 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 100 compresse;

EU/1/11/728/003 «0,18 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 30 compresse;

EU/1/11/728/004 «0,18 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 100 compresse;

EU/1/11/728/005 «0,35 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 30 compresse;

EU/1/11/728/006 «0,35 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 100 compresse;

EU/1/11/728/007 «0,7 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 30 compresse;

EU/1/11/728/008 «0,7 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 100 compresse;

EU/1/11/728/009 «1,1 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 30 compresse;

EU/1/11/728/010 «1,1 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 100 compresse.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6 dicembre 2011;

Vista la deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2012 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale Pramipexolo Accord (pramipexolo) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

«0,088 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 30 compresse - AIC n. 041493014/E (in base 10)17L8JQ (in base 32);

«0,088 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 100 compresse - AIC n. 041493026/E (in base 10)17L8K2 (in base 32);

«0,18 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 30 compresse - A.I.C. n. 041493038/E (in base 10)17L8KG (in base 32);

«0,18 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 100 compresse - A.I.C. n. 041493040/E (in base 10)17L8KJ (in base 32);

«0,35 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 30 compresse - A.I.C. n. 041493053/E (in base 10)17L8KX (in base 32);

«0,35 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 100 compresse - A.I.C. n. 041493065/E (in base 10)17L8L9 (in base 32);

«0,7 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 30 compresse - A.I.C. n. 041493077/E (in base 10)17L8LP (in base 32);

«0,7 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 100 compresse - A.I.C. n. 041493089/E (in base 10)17L8M1 (in base 32);

«1,1 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 30 compresse - A.I.C. n. 041493091/E (in base 10)17L8M3 (in base 32);

«1,1 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 100 compresse - A.I.C. n. 041493103/E (in base 10)17L8MH (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Pramipexolo Accord è indicato negli adulti per il trattamento sintomatologico della malattia di Parkinson idiopatica, da solo (senza levodopa) o in associazione con levodopa, cioè nel corso della malattia, in fase avanzata quando l'effetto della levodopa svanisce o diventa discontinuo ed insorgono fluttuazioni dell'effetto terapeutico (fluttuazioni di fine dose o «on/off»).

Pramipexolo Accord è indicato negli adulti per il trattamento sintomatico della Sindrome delle gambe senza riposo idiopatica da moderata a grave con dosi fino a 0,54 mg di base (0,75 mg di sale).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Pramipexolo Accord (pramipexolo) è classificata come segue:

Confezione: «0,088 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 30 compresse - A.I.C. n. 041493014/E (in base 10)17L8JQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,19.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,11.

Confezione: «0,18 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 30 compresse - A.I.C. n. 041493038/E (in base 10)17L8KG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,59.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,73.

Confezione: «0,7 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU (PVC)» 30 compresse - A.I.C. n. 041493077/E (in base 10)17L8LP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 14,17.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 26,58.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Pramipexolo Accord (pramipexolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del d.lgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 gennaio 2012

Il direttore generale: PANI

12A01225

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI IN TRIESTE

DECRETO 18 gennaio 2012.

Emanazione del nuovo Statuto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1968, n. 168 ed in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto della scuola, emanato con decreto direttoriale n. 12/AG decreto direttoriale 7 febbraio 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2001;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

Vista la delibera del senato della scuola decreto direttoriale 28 giugno 2011 con la quale è stato approvato il testo del nuovo statuto della scuola, con parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

Vista la delibera del consiglio della scuola decreto direttoriale12 luglio 2011;

Vista la nota prot. n. 3269 decreto direttoriale19 luglio 2011 con la quale il nuovo statuto è stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto parere;

Vista la nota ministeriale n. 5082 decreto direttoriale 25 novembre 2011 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha formulato le proprie osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo pervenuto;

Vista la delibera del senato della scuola decreto direttoriale 6 dicembre 2011 sul nuovo testo dello statuto riformulato a seguito delle osservazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

Vista la delibera del consiglio della scuola decreto direttoriale 14 dicembre 2011;

Vista la nota prot. n. 6792 decreto direttoriale 23 dicembre 2011 con la quale il testo dello statuto modificato è stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

È emanato, ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, il nuovo statuto della Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste (SISSA) nel testo allegato al presente decreto e del quale costituisce parte integrante.

Art. 2.

Il nuovo statuto della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla medesima data sostituisce lo statuto di cui al decreto direttoriale 12/AG decreto direttoriale 7 febbraio 2011.

Trieste, 18 gennaio 2012

Il direttore: MARTINELLI

ALLEGATO

STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (SISSA) DI TRIESTE

CAPO I

Art. 1
(Definizione e finalità della Scuola)

1. La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA), di seguito denominata "Scuola", è istituto di ricerca e istruzione superiore a ordinamento speciale dotato di autonomia didattica, scientifica, amministrativa e disciplinare.

2. La Scuola ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e la preparazione di giovani italiani e stranieri alla ricerca scientifica di alta qualificazione e all'insegnamento universitario superiore.

3. La Scuola svolge attività di ricerca, pura e applicata, nelle discipline delle Aree Scientifiche di cui all'allegato A.

4. La Scuola gestisce corsi finalizzati al conseguimento del titolo di Philosophiae Doctor, in seguito denominato Ph.D., equipollente al titolo di Dottore di Ricerca istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e disciplinato dall'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modifiche.

5. La Scuola può attivare master e altri corsi di studio e di alta formazione. Sulla base di specifici accordi convenzionali con altri Atenei, può istituire corsi universitari per il conseguimento del titolo di secondo livello.

6. La Scuola promuove attività di ricerca e formazione in nuove discipline, nonché iniziative volte a integrare discipline diverse anche per mettere a disposizione del mondo produttivo le proprie competenze. A tali fini può istituire specifici curricula formativi e attivare collaborazioni con altri enti, anche attraverso convenzioni e mediante la costituzione di consorzi, fondazioni, associazioni, società o altre strutture associative di diritto privato, a condizione che siano strutturate e gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico dell'attività svolta.

Art. 2
(Principi generali e di funzionamento)

1. Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, la Scuola opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori.

2. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola si ispira a principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza.

3. La Scuola attiva i meccanismi di valutazione e i sistemi premiali atti a produrre una maggiore efficacia nelle proprie attività di ricerca, didattica e diffusione della cultura scientifica.

4. La Scuola esercita, tramite regolamenti e atti interni, l'autonomia scientifica, didattica, organizzativa e finanziaria nei limiti previsti dalla legge.

5. La Scuola garantisce pari opportunità nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del personale docente e tecnico amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta, fondata sull'orientamento sessuale, l'origine etnica, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le disabilità, le condizioni sociali e personali.

6. La Scuola promuove, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere, la realizzazione dell'eguaglianza sostanziale tra uomini e donne. Favorisce la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, impegnandosi per l'eliminazione di ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

7. Per il perseguimento dei fini istituzionali della Scuola e in attuazione dei principi di trasparenza e responsabilità dell'azione amministrativa, spettano agli organi di governo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, mentre spettano ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

8. Per il conseguimento dei propri fini, la Scuola può avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.

9. La Scuola, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, può stipulare contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri per lo svolgimento di attività formative e di ricerca.

10. L'attività scientifica e formativa della Scuola è organizzata in Aree Scientifiche, in seguito denominate Aree, di cui all'allegato A.

11. Nel presente Statuto con la dizione "docenti" si intendono i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato. Per "personale di ricerca" si intendono i titolari di assegni di ricerca o di altre tipologie di contratti di ricerca, di durata almeno annuale, definite con decreto del Direttore sulla base di delibera del Consiglio di Amministrazione.

CAPO II

Art. 3
(Organi della Scuola)

1. Sono organi di governo della Scuola:
   a) il Direttore;
   b) il Senato Accademico;
   c) il Consiglio di Amministrazione;
   d) il Segretario Generale.

2. Sono organi di controllo della Scuola:
a) il Collegio dei Revisori dei Conti;
b) il Nucleo di Valutazione;
c) Il Comitato Scientifico Internazionale.

3. Sono organi consultivi della Scuola:
a) il Consiglio della Scuola;
b) il Consiglio degli Allievi;
c) la Commissione Paritetica Allievi-Docenti;
d) la Consulta del Personale Tecnico Amministrativo.

Art. 4
(Il Direttore)

1. Il Direttore rappresenta la Scuola ad ogni effetto di legge.

2. Il Direttore esercita tutte le attribuzioni di ordine didattico, scientifico, amministrativo e disciplinare che gli sono conferite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

3. Il Direttore esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa, di promozione e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche della Scuola e ha la responsabilità del perseguimento delle finalità della Scuola.

4. Il Direttore presenta annualmente al Consiglio della Scuola la relazione consuntiva sull'attività delle Aree, sulla gestione della Scuola, sulle scelte effettuate e sul grado di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo.

5. Spetta al Direttore:
a) convocare e presiedere il Consiglio della Scuola, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
b) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
c) emanare lo Statuto e i regolamenti;
d) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola;
e) avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e degli allievi ed irrogare i relativi provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;
f) conferire i titoli rilasciati dalla Scuola;
g) proporre al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
h) proporre al Consiglio di Amministrazione il Segretario Generale;
i) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
j) nominare i membri del Comitato Scientifico Internazionale;
k) nominare i membri del Nucleo di Valutazione;
l) nominare un membro del Collegio di Disciplina;
m) stipulare a nome della Scuola i contratti e le convenzioni;
n) presentare al Ministro competente le relazioni periodiche previste per legge;
o) adottare i provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, sottoponendoli per la ratifica al relativo organo nella seduta immediatamente successiva;

p) esercitare tutte le altre attribuzioni che sono demandate dalle norme vigenti ai Rettori delle Università;
q) esercitare ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.

6. La carica di Direttore è elettiva. Sono eleggibili professori ordinari o figure professionali equiparate in servizio presso Università o Istituti di ricerca di alto prestigio scientifico.

7. L'elettorato attivo compete ai docenti della Scuola, ai rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio della Scuola e nel Consiglio di Amministrazione, al rappresentante del personale di ricerca nel Senato Accademico e ai rappresentanti degli allievi nel Consiglio della Scuola.

8. Il Direttore viene nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

9. Il Direttore designa un Vicedirettore, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia della Scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

10. Il Direttore ha facoltà di delegare specifiche funzioni ad altri docenti di ruolo della Scuola.

11. Il Direttore può avvalersi, per specifici compiti organizzativi e gestionali, della consulenza, anche onerosa, di personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica, attribuendo loro le connesse responsabilità ai fini del migliore coordinamento delle iniziative della Scuola e in relazione alle esigenze di sviluppo nazionale ed internazionale delle sue attività. A tal fine può attivare contratti di diritto privato a tempo determinato.

Art. 5
(Il Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico ha funzioni di proposizione della programmazione generale, di proposizione dell'indirizzo strategico e di coordinamento delle attività didattiche e scientifiche della Scuola.

2. Spetta al Senato Accademico:
a) formulare proposte e pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca;
b) formulare, sentiti i Consigli di Area interessati, proposte e pareri in materia di istituzione, modifica o soppressione di Corsi di Ph.D., da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
c) formulare proposte e pareri in materia di istituzione, modifica o soppressione di Aree Scientifiche o di altre strutture, da sottoporre al Consiglio della Scuola e al Consiglio di Amministrazione;
d) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento della Scuola e i regolamenti interni delle Aree Scientifiche,
e) approvare, su proposta dei Consigli di Area interessati, la composizione dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Ph.D. e degli altri percorsi formativi;
f) designare, su proposta dei Collegi dei Docenti interessati, i Coordinatori dei Corsi di Ph.D. e degli altri percorsi formativi;

g) proporre una rosa di docenti universitari tra cui il Direttore designa quattro membri del Consiglio di Amministrazione;
h) deliberare sui titoli da ritenersi idonei ai fini dell'ammissione degli allievi alla Scuola sulla base delle proposte formulate dai Collegi dei Docenti;
i) proporre al Consiglio di Amministrazione, su iniziativa del Direttore, l'istituzione di nuovi posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore, e di nuovi posti di insegnamento e di ricerca a tempo determinato;
j) determinare, su proposta del Direttore, i posti di allievo e le altre borse di studio e di ricerca da bandire e la loro distribuzione per Aree Scientifiche, per Corsi di Ph.D. o per altri percorsi formativi, nel quadro delle disponibilità finanziarie determinate dal Consiglio di Amministrazione;
k) determinare, su proposta del Direttore, i criteri per la ripartizione tra le strutture didattiche e di ricerca della Scuola delle risorse finanziarie destinate dal Consiglio di Amministrazione alla didattica e alla ricerca;
l) proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al direttore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
m) designare, su proposta del Direttore, i membri del Comitato Scientifico Internazionale;
n) designare, su proposta del Direttore, i docenti nella Commissione Paritetica Allievi-Docenti;
o) designare, su proposta del Direttore, il docente nella Consulta del Personale Tecnico Amministrativo;
p) designare un membro del Collegio di Disciplina;
q) approvare la nomina dei membri del Nucleo di Valutazione diversi dal rappresentante elettivo degli allievi;
r) approvare le afferenze dei docenti alle Aree Scientifiche;
s) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo della Scuola;
t) esprimere un parere sul conferimento o sulla revoca dell'incarico di Segretario Generale;
u) esprimere un parere in merito all'assunzione di personale tecnico amministrativo;
v) deliberare nei casi previsti dalla normativa in materia di congedi, aspettative e conferme in ruolo e altri provvedimenti riguardanti il personale docente, sentite le Aree interessate;
w) valutare nel merito le proposte di contratti e convenzioni di carattere scientifico e didattico;
x) proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione di eventuali strutture interdisciplinari, e designarne i responsabili;
y) approvare il Codice Etico;
z) esercitare tutte le altre attribuzioni che sono demandate ai Senati Accademici dall'ordinamento universitario nazionale.

3. Sono membri del Senato Accademico:
   a) il Direttore, che lo presiede;
   b) i docenti Coordinatori delle Aree Scientifiche;
   c) i rappresentanti elettivi dei docenti delle Aree Scientifiche, nel numero previsto dall'allegato A;
   d) due rappresentanti elettivi degli allievi dei Corsi di Ph.D;
   e) un rappresentante elettivo del personale di ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 11.

4. L'attività del Senato Accademico è disciplinata da apposito regolamento, che prevede riunioni in composizione ristretta per la trattazione di temi riguardanti i docenti o altro personale di ricerca.

5. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Senato Accademico senza diritto di voto. Il Vicedirettore partecipa alle riunioni del Senato Accademico e ha diritto di voto in caso di assenza o impedimento del Direttore.

6. Il Senato Accademico si riunisce su convocazione del Direttore, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 6
(Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni di approvazione dell'indirizzo strategico e della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
   a) approvare, su proposta del Direttore, la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;
   b) approvare, su proposta del Direttore, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale, previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza;
   c) esprimere un parere sui regolamenti che disciplinano la didattica, la ricerca, e la gestione dei relativi finanziamenti;
   d) deliberare, su parere conforme del Senato Accademico, l'istituzione, la modifica o la soppressione di Corsi di Ph.D.;
   e) deliberare, su parere conforme del Senato Accademico e del Consiglio della Scuola, l'istituzione, la modifica o la soppressione di Aree Scientifiche;
   f) deliberare, su parere conforme del Senato Accademico, in merito all'istituzione di nuovi posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore, e di nuove posizioni di insegnamento e di ricerca a tempo determinato;
   g) deliberare, su parere conforme del Consiglio della Scuola, in merito alle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori;
   h) deliberare, su parere conforme del Senato Accademico, in merito ai posti di allievo, alle altre borse di studio e agli assegni e contratti di ricerca;
   i) deliberare sulla tipologia dei contratti di ricerca che danno titolo all'inclusione nella categoria del personale di ricerca, di cui all'art. 2, comma 11, ai fini dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti in Senato Accademico e nei Consigli di Area;
   j) deliberare, sentito il parere del Senato Accademico, sull'assunzione di personale tecnico amministrativo;
   k) approvare il Regolamento Generale della Scuola per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità nonché gli altri regolamenti di carattere amministrativo e gestionale;
   l) approvare, su parere conforme del Senato Accademico, l'istituzione di specifici percorsi formativi individuando i relativi finanziamenti a carico della Scuola, di altri enti e/o degli stessi partecipanti;
   m) conferire e revocare l'incarico di Segretario Generale, su motivata proposta del Direttore e sentito il parere del Senato Accademico;
   n) deliberare, su proposta del Direttore, in merito al componente del Collegio dei Revisori dei Conti designato dalla Scuola;
   o) designare un membro del Collegio di Disciplina;
   p) approvare la nomina dei membri del Nucleo di Valutazione diversi dal rappresentante elettivo degli allievi;

q) deliberare in ordine ad eventuali indennità di carica e di partecipazione a organi collegiali;
r) deliberare su contratti e convenzioni che comportino oneri finanziari per la Scuola, su parere conforme del Senato Accademico per quanto riguarda quelli relativi all'attività didattica o di ricerca;
s) esercitare le competenze disciplinari relativamente ai professori e ricercatori universitari;
t) istituire, attivare e disattivare eventuali strutture interdisciplinari, su proposta del Senato Accademico;
u) esprimere parere favorevole sul Codice Etico;
v) trasmettere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
w) approvare tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti della Scuola.

3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare in merito alla partecipazione a spese per l'erogazione di servizi collettivi tra cui mense, alloggi, trasporti, nonché interventi atti a promuovere attività culturali e ricreative.

4. Sono membri del Consiglio di Amministrazione :
a) il Direttore, che lo presiede;
b) due rappresentanti elettivi degli allievi dei Corsi di Ph.D.;
c) 7 componenti, italiani o stranieri, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di adeguato livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, individuati a seguito di procedure di selezione disciplinate da apposito regolamento, dei quali:
c1) due membri esterni di cui uno proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
c2) quattro docenti universitari, di cui uno può essere esterno alla scuola, designati dal direttore su una rosa proposta dal Senato Accademico;
c3) un componente del personale tecnico amministrativo della Scuola.

5. I membri esterni non possono aver fatto parte dei ruoli della Scuola nei tre anni precedenti alla designazione e non possono farne parte per tutta la durata dell'incarico.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Direttore.

7. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Vicedirettore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ha diritto di voto in caso di assenza o impedimento del Direttore.

8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Direttore, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 7
(Il Consiglio della Scuola)

1. Il Consiglio della Scuola è l'organo consultivo che riunisce tutti i docenti della Scuola e una rappresentanza degli allievi, del personale di ricerca e del personale tecnico amministrativo.

2. Spetta al Consiglio della Scuola:
a)discutere la relazione consuntiva annuale del Direttore sull'attività scientifica e didattica e sulla gestione della Scuola, e fornire indicazioni sulle future linee programmatiche;
b)esaminare la relazione annuale del Consiglio degli Allievi;
c)formulare pareri, su proposta del Senato Accademico, in merito all'attivazione, alla modifica o alla soppressione di Aree Scientifiche o di altre strutture, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio della Scuola si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno su convocazione del Direttore, ovvero qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

4. Il Consiglio della Scuola, nella composizione ristretta prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola che disciplinano i procedimenti di chiamata dei professori e dei ricercatori:
a) esprime parere non vincolante in merito alla messa a concorso e trasferimento di posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore, su motivata proposta del Senato Accademico;
b) formula le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori.

5. Sono membri del Consiglio della Scuola:
a) il Direttore, che lo presiede;
b) i docenti della Scuola;
c) i rappresentanti degli allievi nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, il rappresentante degli allievi del Nucleo di Valutazione e due rappresentanti elettivi degli allievi per ciascuna Area;
d) il rappresentante in Senato Accademico del personale di ricerca;
e) tre rappresentanti elettivi del personale tecnico amministrativo.

Art. 8
(Il Segretario Generale)

1. Al Segretario Generale è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Direttore e dagli altri organi di governo della Scuola.

2. Al Segretario Generale sono altresì attribuiti i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione e l'adozione degli atti e provvedimenti relativi, salvo quelli assegnati alla competenza del Direttore.

3. In particolare, il Segretario Generale:
a) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Direttore e dagli organi accademici;
b) in attuazione dei piani generali di organizzazione approvati dagli organi accademici, adotta gli atti relativi all'organizzazione dei servizi e attribuisce incarichi e responsabilità al personale, ivi inclusi eventuali dirigenti;
c) indirizza e verifica l'attività dei responsabili, ivi inclusi eventuali dirigenti, ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
d) presenta annualmente agli organi accademici una relazione sull'attività svolta.

4. L'incarico di Segretario Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, sentito il parere del Senato Accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

5. Il Segretario Generale può nominare un Segretario Generale Vicario, scelto tra il personale dirigenziale o tecnico amministrativo di ruolo nella Scuola, che lo coadiuva nell'esercizio delle proprie funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

6. Il rapporto di lavoro del Segretario Generale è di tipo subordinato, è regolato da un contratto di diritto privato, ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.

7. La revoca dell'incarico del Segretario Generale è disposta per gravi irregolarità o inefficienza nell'adempimento dei suoi compiti dal Consiglio di Amministrazione, su motivata proposta del Direttore, sentito il parere del Senato Accademico e previa contestazione all'interessato.

8. Al Segretario Generale si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico del Direttore Generale delle Università.

Art. 9
(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:
   a) un Presidente, designato tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato dal Consiglio di Amministrazione della Scuola su proposta del Direttore;
   b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
   c) un membro effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

2. I membri di cui ai punti b) e c) del comma precedente devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

3. Il Collegio è nominato con decreto del Direttore, il mandato individuale è di due anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Il personale della Scuola non può fare parte del Collegio.

Art. 10
(Il Nucleo di Valutazione)

1. Il Nucleo di Valutazione svolge le seguenti funzioni:
   a) verificare la qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica;
   b) verificare l'attività di ricerca svolta;
   c) verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;

d) assolvere tutte le funzioni di organismo indipendente di valutazione della performance previste dalla Legge 150/2009;
e) esercitare altre funzioni previste dalla legge.

2. Il Nucleo di Valutazione è composto da 5 membri, di cui tre esterni alla Scuola, e due interni alla Scuola: un docente designato dal Direttore e un rappresentante elettivo degli allievi. Almeno due fra i componenti sono esperti nel campo della valutazione, anche non accademica.

3. Il rappresentante degli allievi è eletto dagli allievi dei Corsi di Ph.D. a scrutinio segreto. Gli altri membri del Nucleo sono nominati dal Direttore della Scuola, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Il mandato individuale è di due anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Il Nucleo elegge in prima seduta il proprio coordinatore.

Art. 11
(Il Comitato Scientifico Internazionale - ISAC)

1. La valutazione dell'attività scientifica della Scuola in rapporto all'evoluzione della ricerca in ambito internazionale è svolta da un organo collegiale, denominato Comitato Scientifico Internazionale (di seguito ISAC - International Scientific Advisory Committee) costituito da scienziati esterni alla Scuola di riconosciuto prestigio internazionale e attivi nei campi di ricerca della Scuola.

2. I membri dell'ISAC, in numero non inferiore a cinque, sono designati dal Senato Accademico, su proposta del Direttore. Ogni membro dura in carica tre anni e il mandato è rinnovabile per un ulteriore triennio.

3. L'ISAC si riunisce, di norma, ogni tre anni su convocazione del Direttore al fine di analizzare l'andamento e lo sviluppo dell'attività scientifica della Scuola in rapporto all'evoluzione della ricerca in ambito internazionale. Il Comitato presenta al Direttore una relazione scritta formulando raccomandazioni per il futuro. Tale relazione è trasmessa agli organi della Scuola e al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Art. 12
(Il Consiglio degli Allievi)

1. Il Consiglio degli Allievi è organo consultivo per le decisioni attinenti l'attività degli allievi nella Scuola, con particolare riferimento alla didattica.

2. Il Consiglio degli Allievi è costituito dai rappresentanti degli allievi nel Consiglio della Scuola e nei Consigli di Area.

3. Il Consiglio degli Allievi elegge il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente trasmette le istanze del Consiglio degli Allievi al Direttore e al Senato Accademico, e presenta una relazione annuale sulla didattica e sulla vita degli allievi nella Scuola alla riunione ordinaria del Consiglio della Scuola.

4. Il Consiglio degli Allievi è convocato dal Presidente ovvero su richiesta di un terzo dei suoi membri.

5. Gli allievi della Scuola possono riunirsi in assemblea ogni qualvolta lo ritengano necessario, compatibilmente con le esigenze di funzionamento della Scuola, nei locali della Scuola stessa.

Art. 13
(La Commissione Paritetica Allievi-Docenti)

1. La Commissione Paritetica Allievi-Docenti ha i seguenti compiti:
   a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti;
   b) propone indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
   c) formula al Senato Accademico pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.

2. La Commissione è composta da un allievo e da un docente per ciascuna Area della Scuola. Gli allievi sono eletti secondo procedure definite da apposito regolamento. I docenti sono designati dal Senato Accademico su proposta del Direttore.

Art. 14
(La Consulta del Personale Tecnico Amministrativo)

1. La Consulta del Personale Tecnico Amministrativo si riunisce per consultazioni in merito a problematiche di organizzazione del lavoro e benessere organizzativo.

2. La Consulta è composta dal Direttore, che la presiede, dal Segretario Generale, da un docente designato dal Senato Accademico su proposta del Direttore e da tre componenti del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio attivo presso la Scuola, eletti dal personale tecnico amministrativo, a tempo indeterminato o determinato, in servizio attivo presso la Scuola.

Art. 15
(Il Collegio di Disciplina)

1. Il Collegio di Disciplina è l'organo di Ateneo competente a istruire procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori.

2. Il Collegio opera in applicazione del principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contradditorio. A tal fine il Collegio si articola in tre sezioni ciascuna composta da professori e ricercatori a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori di I fascia e opera solo nei confronti dei professori di I fascia, la seconda è composta da professori di II fascia e opera solo nei confronti dei professori di II fascia, la terza sezione è composta da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori. Un membro supplente subentrerà a un membro effettivo:
   a) nel caso in cui un membro effettivo abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;

b) in ogni caso di assenza o di impedimento di un membro effettivo.

3. Al fine di comporre il Collegio, ogni Area propone una terna di nominativi (un professore di I e di II fascia e un ricercatore a tempo indeterminato) individuati, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti. Sui nominativi proposti si esprime il Senato Accademico scegliendo sia i membri effettivi che i membri supplenti.

4. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto più favorevole al professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.

5. I membri del Collegio di Disciplina durano in carica 4 anni e non sono rinnovabili.

Art. 16
(Strumenti di garanzia)

1. La Scuola può attivare, sulla base delle eventuali previsioni normative e tenendo conto delle esigenze relative a didattica, ricerca, organizzazione e servizi della Scuola stessa, specifici strumenti di garanzia, e relative sanzioni, definiti da codici, regolamenti e comitati, quali ad esempio, un Comitato Etico, disciplinati con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

2. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce a migliorare la qualità complessiva del lavoro, garantendo un ambiente caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione, in particolare quelle connesse al genere, e di violenza morale o psichica per le lavoratrici, i lavoratori, nonché tutti gli appartenenti alla comunità universitaria.

3. Il Comitato ha composizione paritetica, secondo quanto stabilito con apposito Regolamento di Ateneo. È formato da un componente individuato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di Ateneo, da un pari numero di rappresentanti della Scuola, individuati dal Consiglio di Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti. Il Comitato è costituito in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Al Comitato afferisce un rappresentante degli studenti, individuato tra i rappresentanti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione. In relazione alla complessità e rilevanza dei compiti demandati al Comitato Unico di Garanzia, le rappresentanze dovranno possedere requisiti di professionalità, esperienza e attitudine. Il Consiglio di Amministrazione individua la rappresentanza della Scuola attraverso una procedura trasparente di selezione delle candidature.

4. Il Comitato Unico di Garanzia è nominato dal Direttore e dura in carica quattro anni. Ai lavori del Comitato è ammessa la partecipazione, senza diritto di voto, di soggetti non appartenenti all'Ateneo, nonché di esperti, con modalità da disciplinare nel regolamento di cui al comma successivo.

5. Il Comitato adotta un apposito regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento. Il regolamento è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Art. 17
(Funzionamento degli organi collegiali)

1. Le riunioni degli organi collegiali della Scuola sono valide se vi partecipa più della metà degli aventi diritto. Salvo quando previsto diversamente dalla legge o dal presente Statuto, le delibere degli organi collegiali della Scuola si considerano approvate qualora il numero dei voti a favore superi quello dei voti contrari. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Il funzionamento degli organi collegiali è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 18
(Durata dei mandati e incompatibilità)

1. Con l'eccezione del Direttore, i membri elettivi del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio della Scuola e dei Consigli di Area hanno mandato biennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ulteriori mandati sono possibili solo dopo un'interruzione di almeno due anni. Le stesse norme valgono per i Coordinatori delle Aree e dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Ph.D. Le modalità delle elezioni e delle nomine sono disciplinate da appositi regolamenti.

2. I membri designati del Consiglio di Amministrazione hanno durata quadriennale e sono rinnovabili una sola volta.

3. L'elettorato passivo per i rappresentanti elettivi dei docenti nel Senato Accademico è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. La stessa norma vale per i Coordinatori di Area.

4. Fatta eccezione per il Direttore, i membri del Senato Accademico non possono far parte del Consiglio di Amministrazione. I membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e non possono ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; inoltre essi non possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR e non possono far parte di consigli di amministrazione di enti o società in conflitto di interesse con la Scuola.

5. Il personale docente a tempo definito non può far parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nè ricoprire la carica di Vicedirettore o di Coordinatore o Vicecoordinatore di Area.

6. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che non partecipano a quattro riunioni consecutive decadono dall'incarico.

7. Le funzioni di rappresentante del personale tecnico amministrativo nei diversi organi di governo o consultivi sono incompatibili tra loro.

CAPO III

Art. 19
(Organizzazione didattica e scientifica)

1. L'attività scientifica e formativa della Scuola è articolata in Aree Scientifiche, in seguito denominate Aree, indicate nell'allegato A.

2. Alle Aree è attribuita autonomia didattica e scientifica, nonché autonomia amministrativa per la gestione dei fondi per la didattica e la ricerca assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'attività di ciascuna Area può essere organizzata in Gruppi di Ricerca, che svolgono attività di ricerca e formazione contribuendo, di norma, alla gestione di un Corso di Ph.D.

4. L'istituzione dei Gruppi di Ricerca spetta al Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Area. Le modalità di definizione e attivazione dei Gruppi di Ricerca sono definite da apposito regolamento.

5. Sono organi di gestione dell'Area:
   a) il Coordinatore di Area;
   b) il Consiglio di Area.

6. Il Consiglio di Area può proporre al Senato Accademico di dare autonomia di spesa e gestionale agli eventuali Gruppi di Ricerca dell'Area.

7. Ciascuna Area ha facoltà di istituire un organo esecutivo, denominato Giunta di Area, che affianca il Coordinatore nella gestione dell'attività scientifica e formativa. Qualora sia istituita una Giunta, ne fanno parte almeno i Coordinatori dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Ph.D. dell'Area, nonché una rappresentanza degli studenti. La struttura della Giunta è determinata dal Consiglio di Area ed è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico.

Art. 20
(Il Coordinatore di Area)

1. Il Coordinatore di Area ha funzioni di gestione e di coordinamento delle attività scientifiche e formative dell'Area.

2. Spetta al Coordinatore:
   a) convocare e presiedere il Consiglio di Area;
   b) attuare le delibere del Consiglio di Area;
   c) coordinare la gestione dei fondi per la formazione e per la ricerca attribuiti all'Area dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Coordinatore è un professore di prima o seconda fascia dell'Area, eletto dai membri del Consiglio di Area a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Qualora non risulti eletto un Coordinatore dopo tre votazioni, le funzioni di Coordinatore sono assunte ad interim dal Direttore o da un suo delegato.

4. Il Coordinatore può designare, tra i professori di prima o seconda fascia, un Vice coordinatore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in particolare nelle riunioni del Senato Accademico, in caso di assenza o impedimento.

Art. 21
(Il Consiglio di Area)

1. Il Consiglio di Area ha funzioni di programmazione e di coordinamento delle attività scientifiche e formative dell'Area.

2. Spetta al Consiglio di Area:
   a) proporre al Senato Accademico l'attivazione, la soppressione o la modifica dei Corsi di Ph.D. gestiti dall'Area;
   b) proporre al Senato Accademico l'attivazione, la soppressione o la modifica di altri percorsi formativi gestiti dall'Area, anche in collaborazione con altri enti;
   c) proporre al Senato Accademico la composizione dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Ph.D. e degli altri percorsi formativi gestiti dall'Area;
   d) proporre al Senato Accademico l'istituzione di Gruppi di Ricerca;
   e) proporre al Senato Accademico l'attribuzione dell'autonomia di spesa e gestionale ai propri Gruppi di Ricerca;
   f) deliberare in merito all'istituzione di una Giunta di Area, determinandone la struttura e le regole di funzionamento, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico;
   g) svolgere eventuali altre funzioni, attinenti la gestione autonoma dell'attività scientifica e formativa, determinate dai regolamenti della Scuola.

3. Spetta al Consiglio di Area nella sua composizione ristretta:
   a) formulare proposte, da sottoporre al Direttore e al Senato Accademico, in merito all'istituzione di nuovi posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore;
   b) formulare proposte, da sottoporre al Direttore e al Senato Accademico, in merito all'istituzione di nuove posizioni di insegnamento e di ricerca a tempo determinato.

4. Le competenze previste dalla legge e dalla normativa vigente per i Consigli di Dipartimento e per i Consigli di Facoltà delle Università, e non espressamente attribuite a un organo della Scuola dal presente Statuto e dai regolamenti della Scuola, sono assegnate al Consiglio di Area, salvo espressa delibera del Senato Accademico.

5. Sono membri del Consiglio di Area:
   a) i docenti afferenti all'Area;
   b) i rappresentanti elettivi degli allievi dell'Area;
   c) un rappresentante elettivo del personale di ricerca dell'Area, ai sensi dell'art. 2, comma 11;
   d) un rappresentante elettivo personale tecnico amministrativo dell'Area.

6. Il numero dei rappresentanti degli allievi è il massimo tra il numero dei Corsi di Ph.D. dell'Area e il 18% del numero dei membri del Consiglio di Area di cui ai punti a), c) e d) del comma precedente. Ogni Corso elegge un proprio rappresentante. Eventuali rappresentanti supplementari per raggiungere il 18% sono eletti dal complesso degli allievi afferenti all'Area.

7. Il Consiglio di Area si riunisce su convocazione del Coordinatore di Area, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Area, può ammettere alle riunioni del Consiglio di Area per un anno, con solo voto consultivo, altri scienziati o ricercatori, anche appartenenti ad altri enti di ricerca italiani o stranieri, che partecipino continuativamente all'attività didattica e scientifica dell'Area.

Art. 22
(Il Laboratorio Interdisciplinare di Scienze Naturali ed Umanistiche)

1. Il Laboratorio Interdisciplinare di Scienze Naturali e Umanistiche, istituito con Legge 29 gennaio 1986, n. 26, è ambito di sperimentazione dei nuovi campi di interesse della Scuola. Il Direttore del Laboratorio e i Direttori dei suoi Settori di Ricerca sono nominati dal Direttore della Scuola su designazione del Senato Accademico della Scuola.

CAPO IV

Art. 23
(Corsi di Philosophiae Doctor)

1. L'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Ph.D. sono disciplinati dal Regolamento Didattico.

2. La Scuola ammette ai Corsi di Ph.D., per selezione annuale, giovani laureati presso università italiane nelle discipline afferenti agli indirizzi scientifici della Scuola o in possesso di titoli conseguiti all'estero ritenuti idonei ai fini dell'iscrizione alla Scuola a giudizio del Senato Accademico della Scuola.

3. Gli allievi che abbiano completato un corso triennale di studi e ricerche e abbiano conseguito risultati di rilevante valore scientifico sono ammessi a sostenere l'esame ai fini del conseguimento del titolo di Philosophiae Doctor (Ph.D.) rilasciato dalla Scuola.

4. La Scuola può rilasciare anche altri diplomi o attestati al termine di almeno un anno di corso.

Art. 24
(Ammissione degli allievi)

1. L'ammissione degli allievi ai Corsi di Ph.D. è di norma per concorso per titoli ed esami.

2. Ogni Corso di Ph.D. organizza gli esami di ammissione per i curricula di propria competenza.

3. Le commissioni per l'ammissione degli allievi ai curricula di Ph.D. sono nominate dai Collegi dei Docenti dei rispettivi Corsi e sono formate da almeno tre componenti di cui almeno uno esterno alla Scuola.

4. Qualora i risultati delle selezioni lo rendano opportuno, potranno essere ammessi allievi in eccedenza al numero di posti messi a concorso su proposta dei Collegio dei Docenti e su delibera del Senato Accademico della Scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio.

5. Studenti stranieri eccezionalmente qualificati possono essere ammessi per soli titoli. Tali allievi dovranno comunque superare un esame di qualificazione alla fine del primo anno, di fronte a una commissione analoga a quella di cui al comma 3.

6. Il Senato Accademico, su proposta del Collegio dei Docenti, può riconoscere all'allievo gli studi e le ricerche compiuti presso altre istituzioni per il massimo di un anno.

Art. 25
(Titolo di Philosophiae Doctor)

1. Il titolo di Philosophiae Doctor (Ph.D.) è conferito al candidato che abbia conseguito risultati di rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta il cui carattere originale deve essere tale da dar luogo ad una o più memorie da presentare per la pubblicazione su riviste altamente qualificate. I predetti risultati sono accertati da una commissione formata da almeno cinque componenti dei quali almeno due professori di ruolo o fuori ruolo della Scuola e due esterni alla Scuola designati dai Collegi dei Docenti. Il candidato deve ottenere l'approvazione della commissione discutendo i propri risultati in una pubblica presentazione.

2. La prova conclusiva può essere differita oltre il limite di durata del corso, previa autorizzazione del Senato Accademico.

Art. 26
(Borse di studio)

1. Tutti gli allievi dei Corsi di Ph.D. della Scuola usufruiscono di una borsa di studio, su fondi del bilancio della Scuola o su fondi esterni erogati da altri enti. Le borse della Scuola utilizzano fondi finalizzati di provenienza ministeriale o derivanti da convenzioni con enti o privati, nonché altri fondi del proprio bilancio, ai sensi della vigente legislazione nazionale e della regolamentazione interna. La Scuola può integrare borse di studio erogate da altri enti, qualora risultino di importo inferiore.

2. La Scuola può attribuire assegni di ricerca e altre borse per lo svolgimento di attività di ricerca, in base ad apposito regolamento.

3. In analogia al disposto di cui all'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, gli allievi possono collaborare allo svolgimento di attività connesse con i servizi resi dalla Scuola. Il Senato Accademico, sentiti il Consiglio degli Allievi ed il Consiglio di Amministrazione, predispone il regolamento che disciplina le forme di collaborazione degli allievi a dette attività, con esclusione di quelle inerenti la didattica, lo svolgimento di esami e l'assunzione di responsabilità amministrative.

4. Per promuovere l'istruzione post-universitaria ed attrarre i giovani alla ricerca scientifica, la Scuola può erogare borse di studio e sussidi a studenti universitari che chiedano l'accesso alle sue strutture per periodi di tirocinio e ricerca anche al fine dell'elaborazione delle tesi di laurea.

5. L'ammissione alla Scuola dei predetti studenti universitari è deliberata dal Senato Accademico su proposta dei Consigli o delle Giunte di Area, cui compete l'individuazione di un supervisore nell'ambito della Scuola stessa.

Art. 27
(Didattica integrativa)

1. Per integrare l'attività didattica e potenziare l'attività di ricerca, i Consigli o le Giunte di Area possono, nei limiti delle proprie dotazioni finanziarie, invitare studiosi anche per periodi pluriennali, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, definisce la misura dei compensi in relazione alla qualificazione scientifica dello studioso ed al tempo dedicato all'attività suindicata.

CAPO V

Art. 28
(Organizzazione Amministrativa)

1. L'organizzazione delle attività tecnico amministrative è orientata al supporto degli obiettivi strategici della Scuola ed ispirata ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza, semplificazione e riconoscimento del merito.

2. L'assetto organizzativo generale dell'amministrazione della Scuola è definito con provvedimento proposto dal Segretario Generale d'intesa con il Direttore e adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. La Scuola adotta un proprio sistema di finanza e contabilità in accordo con la legislazione vigente.

4. L'organizzazione degli uffici e delle attività e l'individuazione degli obiettivi sono definite dal Segretario Generale.

5. Eventuali posizioni dirigenziali e le loro prerogative funzionali sono definite con provvedimento del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze organizzative della Scuola. Esse riferiscono al Segretario Generale.

Art. 29
(Brevetti e copyright)

1. La Scuola promuove e organizza la ricerca anche applicata e favorisce la tutela della proprietà intellettuale e la valorizzazione dei risultati innovativi derivanti dall'attività di ricerca svolta utilizzando in tutto o in parte strutture, attrezzature e risorse finanziarie della Scuola ed avvalendosi eventualmente di competenze e/o strutture esterne.

2. La Scuola promuove lo sviluppo della ricerca applicata anche incentivando la collaborazione con altre Università, istituzioni scientifiche e di ricerca oppure con le imprese.

3. La Scuola favorisce e sostiene iniziative imprenditoriali rivolte alla costituzione di società spin-off, proposte dal proprio personale o da altri soggetti individuati da apposito regolamento, finalizzate alla utilizzazione e allo sviluppo imprenditoriale di idee di ricerca applicativa.

4. Il diritto a conseguire il copyright o il brevetto per le invenzioni industriali e la costituzione di società spin-off della SISSA è regolato dalle norme di legge vigenti in materia e da quelle interne della Scuola.

CAPO VI

Art. 30
(Norme transitorie)

1. Ai fini della non rinnovabilità degli incarichi di cui al comma 1 dell'art. 18, in prima applicazione del presente Statuto sono considerati anche gli eventuali mandati svolti in precedenza.

Art. 31
(Modifiche allo Statuto)

1. Lo Statuto può essere modificato, su proposta del Direttore, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. L'approvazione finale spetta al Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. Non costituiscono modifiche dello Statuto le variazioni apportate all'allegato A, da adottarsi con decreto del Direttore, su conforme deliberazione del Senato Accademico, del Consiglio della Scuola e del Consiglio di Amministrazione.

3. Le modifiche statutarie, salvo casi di motivata urgenza definiti nel decreto di emanazione dello Statuto, entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Allegato A allo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

Aree scientifiche della Scuola

L'attività scientifica e formativa della Scuola è articolata nelle seguenti Aree Scientifiche:
a) Fisica,
b) Matematica,
c) Neuroscienze.

I rappresentanti dei docenti delle Aree Scientifiche nel Senato Accademico sono ripartiti come segue:
a) due rappresentanti per l'Area di Fisica,
b) un rappresentante per l'Area di Matematica,
c) un rappresentante per l'Area di Neuroscienze.

12E01174

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 30 gennaio 2012.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2000, con il quale è stato emanato lo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 83 del 13 gennaio 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreti n. 1796 del 4 dicembre 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreti n. 1038 del 23 luglio 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2002, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 74 del 22 gennaio 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 febbraio 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreti n. 709 del 27 maggio 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreti n. 2096 del 15 aprile 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 9481 del 29 novembre 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 16 dicembre 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 815 del 16 febbraio 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 1534 dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 24 aprile 2008 con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi Palermo;

Visto il proprio decreto n. 5491 dell'11 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 dell'1 dicembre 2008, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

Visto il proprio decreto n. 3592 del 9 giugno 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 18 giugno 2009;

Visto il proprio decreto n. 2655 del 2 agosto 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 21 agosto 2010;

Vista la delibera del Senato accademico del 8 novembre 2011;

Vista la propria nota del 74208 del 10 novembre 2011 prot. 74208, ricevuta in data 17 novembre, con la quale è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca a documentazione relativa alla modifica statutaria per l'acquisizione del parere prescritto dall'art. 6, comma 9, della legge 168/89;

Vista la nota n. 177 del 4 gennaio 2012 con cui il Ministero ha comunicato alcune osservazioni;

Vista la delibera del Senato accademico del 24 gennaio 2012 n. 4;

Decreta:

Sono emanate le seguenti modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo:

*(*omissis*)*

Art. 7.
Rapporti e convenzioni con enti esterni

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di didattica e di ricerca, l'Università può sviluppare attività di servizio, stabilire rapporti con enti pubblici e privati mediante contratti e convenzioni, istituire centri interuniversitari, partecipare a consorzi, società di capitali, nonché ad altre forme associative non commerciali.

L'Università può svolgere tali attività anche mediante partecipazione finanziaria.

1-*bis*. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria, l'Università, rilevata la motivata esigenza di avvalersi di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può promuovere e costituire organismi in house sotto forma di società a responsabilità limitata secondo le modalità di cui al comma 6 del presente articolo e nel rispetto delle norme civilistiche, speciali e comunitarie di riferimento.

2. L'Università può svolgere attività di formazione, ricerca, consulenza e servizio, anche di assistenza sanitaria, regolate da specifici contratti, convenzioni o consorzi con soggetti pubblici o privati.

3. abrogato.

4. L'Università promuove e favorisce ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche o private, siano esse italiane o estere.

5. Le azioni per attuare tali finalità sono regolate da protocolli, contratti, convenzioni o consorzi.

6. La partecipazione dell'Ateneo a società di capitali avviene su conforme deliberazione degli Organi di governo dell'Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione, prima di deliberare sulla proposta motivata del Senato Accademico, dovrà acquisire il parere preventivo dei Revisori dei Conti.

(Omissis)

Art. 14-*bis*
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito il parere conclusivo.

2. Il Collegio è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ed è composto da due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato nei ruoli d'Ateneo, tutti in regime d'impegno a tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni. Il Collegio è presieduto da un professore ordinario, scelto dal Rettore tra i professori d'Ateneo o di altri Atenei italiani.

3. I componenti del collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta.

4. L'avvio del procedimento disciplinare è di competenza del Rettore, che, per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

5. Il Collegio di disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta, con parere vincolante, udito il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del Collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, è trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il Collegio dovrà operare secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella composizione limitata alla fascia corrispondente o superiore a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi; il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dovere acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

8. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Palermo, 30 gennaio 2012

Il rettore: LAGALLA

12A01459

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Clopidogrel ESP Pharma»

Estratto determinazione V&A.PC/II/ 870 del 30 dicembre 2011

Specialità medicinale: CLOPIDOGREL ESP PHARMA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: ESP Pharma Limited.

N. Procedura mutuo riconoscimento: DK/H/1574/001/II/001.

Tipo di modifica: Introduzione di un nuovo sistema di farmacovigilanza che non è stato valutato dall'autorità nazionale competente/dall'EMEA per un altro prodotto dello stesso titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Modifica Apportata: aggiornamento del sistema di farmacovigilanza, servizio affidato alla Panacea Pharma Projects (revisione PPP-DDPS-V2).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01222

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vasokinox»

Estratto determinazione V&A.PC/II/ 869 del 30 dicembre 2011

Specialità medicinale: VASOKINOX.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: AIR Liquide Sante (International).

N. Procedura mutuo riconoscimento: BE/H/0134/001/II/009

Tipo di modifica: modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito.

Modifiche importanti nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibili di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia.

Modifica apportata: modifica del processo di produzione del prodotto finito: uso di misuratori di portata di massa per riempire i cilindri con ossido nitrico e azoto.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01223

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ramipril Aurobindo»

Estratto determinazione V&A.PC/II/868 del 30 dicembre 2011

Specialità medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

N. Procedura mutuo riconoscimento: MT/H/0103/001-002/II/007.

Tipo di modifica: introduzione di un nuovo sistema di farmacovigilanza che non è stato valutato dall'autorità nazionale competente/dall'EMEA per un altro prodotto dello stesso titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Modifica apportata: aggiornamento del sistema di farmacovigilanza solo per la Grecia, affidato alla Farmasyn S.A.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01224

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Levofloxacina Mylan Generics».

Estratto determinazione V&A.PC/II/872 del 30 dicembre 2011

Specialità Medicinale: LEVOFLOXACINA MYLAN GENERICS.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Mylan S.p.A.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/1129/001-002/II/005.

Tipo di Modifica: modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Allargamento dei limiti IPC approvati,suscettibile di avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto.

Modifica Apportata: ampliamento dei limiti dei controlli «in process» per la durezza e conseguentemente per lo spessore delle compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01273

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avviso di pubblicazione sul sito internet dell'Autorità della deliberazione n. 21/12/CONS, recante «Misure specifiche ai sensi dell'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e verifica dei dati relativi agli obblighi di servizio universale forniti dalla società Telecom Italia S.p.A.».

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato in data 7 febbraio 2012 sul proprio sito internet all'indirizzo www.agcom.it la delibera n. 21/12/CONS, recante «Misure specifiche ai sensi dell'art. 61, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, e verifica dei dati relativi agli obblighi di servizio universale forniti dalla società Telecom Italia S.p.A.», unitamente al relativo Allegato A.

12A01608

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cerimonia di presentazione delle lettere credenziali al sig. Presidente della Repubblica

Il 2 febbraio 2012 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E.R. Monsignor Adriano Bernardini, Nunzio Apostolico, il quale Gli ha presentato le Lettere Credenziali che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

12A01522

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Furto di biglietti relativi a talune lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA MAXI MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
8633216	000	014
8633217	000	014
8633218	000	014
8633219	000	014
8633220	000	014
8633222	000	014
8633223	000	014
8633224	000	014
8633228	000	014
8633229	000	014
8729530	000	014
8729531	000	014
8729532	000	014
8729533	000	014
8729534	000	014
8729535	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA MEGA MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
4462800	000	029
4551550	000	029
4558694	000	029
4558695	000	029
4558696	000	029
4558697	000	029
4602687	000	029

4602688	000	029
4602689	000	029
4602690	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
201566	000	059
201658	000	059
201727	000	059
201823	000	059
202794	000	059
202795	000	059
202796	000	059
311548	000	059
311626	000	059
311627	000	059
311628	000	059
311629	000	059
311630	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
COMINCIAMO BENE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
140227	000	059
140231	000	059
140232	000	059
140233	000	059
140234	000	059
193811	000	059
193818	000	059
193819	000	059
193820	000	059
193842	000	059
193843	000	059
193844	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BOWLING

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
389058	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PORTAFORTUNA

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
724850	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SBANCA TUTTO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
777965	000	029
777987	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TURISTA PER SEMPRE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2681308	000	059
2681309	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BUON NATALE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
615740	000	059
615741	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PRENDI TUTTO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2005198	000	059
2005199	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
L'EREDITA'

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
65522	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
QUADRIFOGLIO D'ORO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
502299	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
OROSCOPO

blocchetto numero	biglietti dal	al
508405	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO BATTI IL BANCO

blocchetto numero	biglietti dal	al
674815	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
GRATTA QUIZ

blocchetto numero	biglietti dal	al
421804	000	149

12A01609

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Fadion»

Con il decreto decreto n. DGFDM-VII/2300 del 9 gennaio 2012 è stata revocata, su rinuncia della ditta, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

presidio medico chirurgico Fadion, registrazione n. 8327.

Motivo della revoca: rinuncia della società Pharma Trade Company S.r.l. titolare della registrazione.

12A01182

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 205/2011 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 13 dicembre 2011.

Con ministeriale n. 36/0001040/MA004.A007/GEO-L-92 del 23 gennaio 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 205/2011 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 13 dicembre 2011, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2012.

12A01516

Approvazione della delibera n. 6 adottata dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti in data 23 novembre 2011.

Con ministeriale n. 36/0001036/MA004.A007/FAR-L-77 del 23 gennaio 2012, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 23 novembre 2011, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2012.

12A01517

Approvazione della delibera n. 3 adottata dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti in data 23 novembre 2011.

Con ministeriale n. 36/0000707/MA004.A007/FAR-L-74 del 17 gennaio 2012, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 23 novembre 2011, avente ad oggetto «Pensioni e coefficienti economici, adeguamento anni 2012/2013», relativamente al solo anno 2012.

12A01518

Approvazione della delibera n. 3/11 adottata dal comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - Gestione separata periti agrari - in data 21 giugno 2011.

Con ministeriale n. 36/0003721/MA004.A007/ENP-PA-L-18 del 14 novembre 2011 e con presa d'atto n. 36//0001075/MA004.A007/ENP-PA-L-18 del 24 gennaio 2012 - tenuto conto che con delibera del Comitato amministratore n. 6/11 del 22 novembre 2011, l'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), gestione separata periti agrari, si è conformato alle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti - è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3/11, adottata in data 21 giugno 2011 dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) - gestione separata periti agrari - con la quale è stato adottato il Regolamento per l'attuazione della facoltà di riscatto contributivo di cui al comma 2, dell'art. 26 del Regolamento della gestione separata dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

12A01519

Approvazione della delibera n. 4 adottata dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti in data 23 novembre 2011.

Con ministeriale n. 36/0000336/MA004.A007/FAR-L-75 del 10 gennaio 2012, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 23 novembre 2011, concernente l'adeguamento ISTAT, per l'anno 2012, dei contributi previdenziali soggettivi, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di previdenza ed assistenza.

12A01520

Approvazione della delibera n. 5 adottata dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti in data 23 novembre 2011.

Con ministeriale n. 36/0001033/MA004.A007/FAR-L-76 del 23 gennaio 2012, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 23 novembre 2011, con la quale è stato confermato in € 26.00 l'ammontare del contributo per la Sezione Assistenza dovuto dagli iscritti per l'anno 2012.

12A01521

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Estensione dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra, all'organismo «V.S.G. S.n.c.», in Laterza.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,per la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo: V.S.G. snc, Via Gramsci Laterza (Taranto), è abilitato, a decorrere dal 16 gennaio 2012, alle verifiche periodiche e straordinarie di - Impianti di messa a terra alimentati con tensione oltre i 1000 V;

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con decreto direttoriale 29 agosto 2011 ed ha pari scadenza.

12A01183

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 9 gennaio 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante: «Disposizioni modificative delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie, nonché disposizioni in materia di partecipazione del personale tecnico degli U.S.T.I.F. alle verifiche e prove, periodiche o straordinarie, sugli impianti a fune in servizio pubblico.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 14 del 18 gennaio 2012).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel Sommario e alla pag. 17, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituito dal seguente: «*Disposizioni modificative delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie bifune con movimento a va e vieni, approvate con D.M. 15 febbraio 1969 n. 815, delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli, approvate con D.M. 8 marzo 1999, nonché disposizioni in materia di partecipazione del personale tecnico degli U.S.T.I.F. alle verifiche e prove, periodiche o straordinarie, sugli impianti a fune in servizio pubblico.*».

12A01604

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-036) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

45-410100120213

€ 1,00